



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.09.2013 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. 230/2013;

rilevato che la società debitrice ha presentato innanzi alla sezione fallimentare di codesto tribunale ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma VI L.F. (c.d. domanda in bianco o con riserva) e copia della documentazione è stata presentata all'interno del fascicolo espropriativo presso terzi r.g. 230/2013;

vista la visura camerale depositata dal debitore esecutato con memoria autorizzata del 19.07.2013 dalla quale risulta (cfr. pag. 6) l'avvenuta pubblicazione nel R.I. del ricorso contenente la domanda di concordato in bianco;

sentite le parti;

rilevato che, in base al novellato disposto degli artt. 161 comma V e 168 L.F., il cd. *automatic stay* ovvero il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ha inizio con la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;

osservato che l'art. 168 L.F. è coerente con la nuova struttura e funzione del concordato preventivo laddove prevede una "moratoria generalizzata" del soddisfacimento dei crediti concorsuali ed una "cristallizzazione" della loro posizione reciproca al fine di garantire l'integrità del patrimonio destinato all'attuazione del concordato preventivo e la *par condicio creditorum*, di modo che i beni dell'imprenditore (nessuno escluso), che ha presentato istanza di concordato, restino a disposizione della procedura e si eviti che i singoli creditori possano trovare tutela differenziata eludendo il principio della parità di trattamento di tutti i crediti anteriori (sul punto si veda G. Lo Cascio, Il Concordato preventivo, Milano, IPSOA, 2002,363);

rilevato che la disposizione dettata dall'art. 168 L.F., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali promosse sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo non contempla deroghe a differenza di quanto disposto dal precedente art. 51 L.F. e quindi la sanzione vada applicata anche alle procedure esecutive presso terzi (sul punto si veda Cass. Civ. n. 9488/2002) (a diversa conclusione potrebbe giungersi nell'ipotesi in cui il procedimento espropriativo presso terzi si fosse concluso con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. in data anteriore a quella di pubblicazione della domanda di concordato anche nella forma del concordato con riserva nel registro imprese, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità- Cass. Civ. 26036/2005- tale provvedimento conclude la procedura esecutiva a nulla rilevando la circostanza in forza della quale il terzo pignorato provveda al pagamento dovuto in forza del provvedimento di assegnazione in epoca successiva al deposito ed alla pubblicazione della domanda della domanda di concordato da parte del debitore esecutato);

rilevato che trattasi di creditore con titolo o causa anteriore al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

visto l'art. 168 Legge Fallimentare;

DICHIARA

Improcedibile il procedimento espropriativo n. 149/2013, liberando le somme detenute dal terzo pignorato dal vincolo pignoratizio ed autorizzando il medesimo allo svincolo immediato.

Si comunichi

Aosta, li 27.09.2013

Il G.F.
(dott. Giuseppe de Filippo)